

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la legge 6 luglio 2002, n. 137 sono stati riaperti i termini per l'esercizio della delega a suo tempo conferita con la legge 15 marzo 1997, n. 59, per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, confermando i criteri e i principi direttivi stabiliti dalla legge medesima.

In attuazione della legge n. 59 del 1997 è stata attuata una riforma dell'apparato dell'Amministrazione centrale dello Stato prevedendo, tra l'altro, la riorganizzazione di tutti i ministeri e degli organismi collegati agli stessi. E' stato, inoltre, emanato, tra l'altro, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha definito il quadro organizzativo e istituzionale di tutte le amministrazioni dello Stato, incluso il Ministero dell'economia e delle finanze, quale risulta dall'accorpamento dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.

Si ritiene necessario intervenire sull'attuale assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali. A tal fine è stato predisposto il provvedimento in esame, con il quale si provvede ad una migliore razionalizzazione delle competenze nell'ambito delle nuove articolazioni del Ministero, al fine di adeguarle al nuovo quadro ordinamentale ed alle accresciute esigenze di verifica e monitoraggio della finanza pubblica, ribadite dal decreto-legge n. 63 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2002, nonché dal decreto-legge n. 194 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 2002 e dalla legge finanziaria per l'anno 2003.

Con l'articolo 1 vengono apportate modifiche al suddetto decreto legislativo n. 300 del 1999 ed, in particolare, agli articoli 24, 25, 60, 62, 63, 65, 67 e 74, riguardanti l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché delle Agenzie fiscali.

Tali modifiche consistono in una migliore esplicitazione delle funzioni ispettive dei controlli di regolarità amministrativa e contabile svolti dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Vengono meglio esplicitate le competenze attribuite al Dipartimento del tesoro in ordine alle politiche di valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato nonché di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

Viene potenziato il principio dell'autonomia dei singoli Dipartimenti nella gestione delle risorse ad essi assegnate, fermi restando i compiti di coordinamento spettanti al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

Si delineano le funzioni svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici e relativi tributi, nonché di accise sui tabacchi.



Con riferimento alle Agenzie fiscali, il comitato direttivo viene sostituito con un organismo più snello quale il Comitato di gestione.

Per le Agenzie fiscali si rafforza il sistema dei controlli, prevedendo un controllo di legittimità e di merito, da parte del Ministero, sugli atti più importanti adottati dalle stesse.

L'articolo 2 prevede l'emanazione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, inteso ad un riassetto organizzativo delle articolazioni ministeriali, in coerenza con il quadro delineato con il decreto legislativo.

Il predetto regolamento è finalizzato:

- 1) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito del mutato quadro normativo;
- 2) al riordino degli uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato in relazione ai nuovi compiti di previsione, gestione, controllo e monitoraggio dei flussi di finanza pubblica;
- 3) al riassetto ed alla razionalizzazione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze anche attraverso una possibile trasformazione di alcuni posti di funzione dirigenziale in rapporti di lavoro o di consulenza.

L'articolo 3 contiene le disposizioni transitorie e finali.



RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

A) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

1) *Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente*

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono determinate dalla necessità di intervenire nella materia disciplinata dal decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni, con il quale, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 59 del 1997, è stata attuata la riforma dell'apparato centrale dello Stato prevedendo, tra l'altro, una riorganizzazione di tutti i ministeri e gli organismi collegati agli stessi.

2) *Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto dell'intervento, di riserva assoluta o relativa di legge o di precedenti norme di delegificazione*

Non si riscontrano nella materia de qua precedenti norme di delegificazione.

La materia oggetto di intervento è attualmente disciplinata dal decreto legislativo n. 300 del 1999, con il quale è stato definito il quadro organizzativo e istituzionale di tutte le amministrazioni dello Stato incluso il Ministero dell'economia e delle finanze, quale risulta dall'accorpamento dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.

Con il predisposto provvedimento si è ritenuto necessario intervenire sull'attuale assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, al fine di una migliore razionalizzazione delle competenze nell'ambito delle nuove articolazioni del Ministero stesso, adeguandole al nuovo quadro ordinamentale ed alle accresciute esigenze di verifica e monitoraggio della finanza pubblica, ribadite dal decreto- legge n. 63 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2002 nonché dal decreto-legge n. 194 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 2002.

L'innovazione alla normativa vigente si giustifica in relazione all'esigenza di procedere ad una più esaustiva esplicitazione delle funzioni esercitate dalle articolazioni Dipartimentali del Ministero dell'economia e delle finanze e dalle altre strutture operanti nell'ambito dello stesso.

Il provvedimento demanda, poi, al regolamento, di cui all'articolo 17, comma 4 bis, della legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze nonché il riassetto degli organismi operanti nell'ambito del Ministero stesso.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*



Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

4) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Il provvedimento appare pienamente conforme ai principi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato ed autonomie regionali, trattandosi di questione rientrante esclusivamente nella competenza dello Stato.

5) Verifica della coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Le norme in esame sono pienamente in linea con le fonti di cui sopra.

B) Valutazione dell'impatto amministrativo

1) Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento

In ordine alla ricognizione degli obiettivi del provvedimento, si rinvia, per una descrizione analitica, a quanto riportato nella relazione illustrativa. Per quanto concerne l'analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il perseguimento dei predetti obiettivi, si evidenzia che il presente decreto prevede all'articolo 2 l'emanazione, nel termine di trenta giorni dalla sua entrata in vigore, di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della citata legge n. 400 del 1988.

2) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione, anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali

Non si ravvisano oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione.

3) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti

Trattasi di provvedimento finalizzato, come già posto in evidenza, ad una riorganizzazione delle competenze nell'ambito delle nuove articolazioni del Ministero e degli organismi ad esso collegati. Nel rinviare per il dettaglio delle motivazioni e delle modalità dell'operazione a quanto riportato nella relazione illustrativa, si ribadisce che la stessa è necessaria, al fine di adeguarla al nuovo quadro ordinamentale e normativo sopra precisato.

4) Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari organizzativi ed adempimenti burocratici



L'approvazione del presente decreto non comporterà oneri di tal genere a carico di alcuno.

C) Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Lo schema di provvedimento in esame non introduce definizioni normative che non siano già appartenenti alla cultura tecnico-giuridica della specifica materia.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni dei medesimi*

I riferimenti normativi citati nel provvedimento, sia nelle premesse che nel testo dell'articolato, risultano corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Si è ritenuto opportuno, nel predisporre il testo, ricorrere all'utilizzo della tecnica della novella legislativa, formulando ogni articolo in modo tale da recare modifiche a corrispondenti articoli del decreto legislativo n. 300 del 1999.

- 4) *Valutazione della opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del provvedimento*

Per le motivazioni di cui al precedente punto, non si è ravvisata tale opportunità.

- 5) *Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Nessuna delle disposizioni contenute nello schema di provvedimento ha effetti abrogativi impliciti, tali da poter essere tradotti in norme abrogative espresse.



SCHEDA ALLEGATA ALLA RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

- 1) *Individuazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso*

Non risultano decisioni della Corte Costituzionale sugli argomenti trattati dal provvedimento *de quo*, né giudizi di costituzionalità in corso

- 2) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non risultano provvedimenti legislativi su analoga materia in corso di esame in Parlamento.



RELAZIONE TECNICA

Art. 1 - Prevede sostanzialmente una diversa organizzazione e gestione delle attuali risorse umane e strumentali senza incrementi di uffici e di personale e quindi non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2 - Rinvia ad un successivo regolamento la revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Trattasi di norma programmatica dalla quale non possono scaturire spese aggiuntive.

Art. 3 - Reca disposizioni transitorie che, in considerazione delle prioritarie esigenze di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, anticipano il contenuto di talune norme dell'emanando regolamento.

In particolare si precisa che, in relazione al conferimento di incarichi di consulenza, vengono resi indisponibili posti di funzioni dirigenziali equivalenti sul piano finanziario, comunque in numero non superiore a 15, per assicurare in ogni caso l'invarianza della spesa.

Per quanto riguarda, poi, la revisione degli assetti organizzativi degli uffici centrali di bilancio si fa presente che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto a fronte delle nuove funzioni dirigenziali di prima fascia (n. 7) vengono ridotti n. 12 posti di funzioni dirigenziali della stessa fascia presso i dipartimenti provinciali, fermo restando il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale generale e non generale del Ministero.

23 GEN. 2003

Verificata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468

Il Ragioniere Generale dello Stato

